

REGIONE PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DELLA VALLE SESIA
L.R. 29 giugno 2009, n. 19

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 180
del 30/10/2020

CON IMPEGNO DI SPESA [X]

SENZA IMPEGNO DI SPESA []

Oggetto: Emergenza Coronavirus (Covid-19): presa d'atto delle autorizzazioni dei dipendenti Fiorenza Cavallo e Chiara Leonoris allo svolgimento della prestazione lavorativa mediante la modalità di "lavoro agile" (smart working) ai sensi della L. n. 81/2017.

Premesso che:

l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", istituisce l'Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, affidandogli in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera.

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 05.02.2020 è stato nominato Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il Signor Paolo Ferrari.

con Deliberazione n. 1 del 02.03.2020 del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia si sono insediati il Presidente ed il Consiglio dell'Ente stesso.

Dato atto che:

con D.G.R. n. 2-1528 del 19/6/2020 "Art. 29, comma 13, della L.R. 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità). Attribuzione pro tempore dell'incarico di Direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia al dott. Andrea De Giovanni, Direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino Piemontese", si è provveduto ad individuare, ai sensi dell'art. 29, comma 13, della L.R. 19/2009, il dott. Andrea De Giovanni, direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, quale dirigente del Sistema delle aree regionali protette, per lo svolgimento "pro tempore" delle funzioni di Direttore dell'Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, a far data dal 1° luglio 2020 fino alla data di assunzione del Direttore di quest'ultimo Ente.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 87 della Legge n. 27/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", con il quale è stato indicato che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con D.P.C.M., il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., indicando come sia necessario conseguentemente limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro assicurando esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza.

Vista la Legge n. 77/2020 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Rilancio"), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Vista la Circolare n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ad oggetto "Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Preso atto che la suddetta Circolare n. 3/2020 evidenzia come l'articolo 263 del testo del decreto-legge n. 34/2020 coordinato, prevede significative novità, da un lato, viene richiesto alle amministrazioni pubbliche di adeguare l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, e, dall'altro, di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

Per inoltre atto di come la suddetta Circolare per garantire uniformità di applicazione e per assicurare il pieno rientro in sicurezza dei dipendenti, allega il Protocollo quadro per la "prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19", validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19, e sottoscritto il 24 luglio c.m. con le OO.SS., a cui le singole amministrazioni dovranno adeguarsi, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici.

Preso inoltre atto del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19/10/2020.

Preso infine atto del DPCM del 24/10/2020 che, a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica, ha rimarcato le misure urgenti per il contenimento del contagio, evidenziando la necessità di ridurre al minimo la mobilità dalla propria residenza o domicilio oltre a contrastare gli assembramenti.

Dato atto delle attività dell'Ente che possono essere svolte in modalità agile, come di seguito indicate:

- compiti del personale amministrativo;

- compiti del personale tecnico a esclusione del profilo professionale "Esecutore tecnico".

Preso inoltre atto che l'Ente possiede già uno specifico Protocollo "PROTOCOLLO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19", sottoscritto in data 21 ottobre 2020 e agli atti dell'Ente, che prevede misure specifiche per il rientro in presenza dei lavoratori presso le sedi di lavoro e la riapertura delle strutture dell'Ente.

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", con il quale si è data attuazione alla proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutto il 31/1/2021.

Richiamati i contenuti della D.D. n. 58/2020 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE E STRAORDINARIE IN MATERIA DI "LAVORO AGILE" (SMART WORKING) IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS" e successivi provvedimenti attuativi.

Considerato pertanto opportuno, vista l'ulteriore proroga dello stato di emergenza e la possibilità di applicare il lavoro agile al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, condizione già rispettata dall'Ente con i precedenti provvedimenti, prendere atto e prorogare il periodo di prestazione lavorativa in modalità di "lavoro agile" come disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, dei dipendenti dell'Ente già precedentemente autorizzati, fino al 31/1/2021.

Dato atto che è sempre possibile, all'interno della giornata lavorativa in remoto, intervallare anche ore in presenza in ufficio o sul territorio, qualora necessarie o richieste, debitamente rilevate attraverso il sistema di rilevazione delle presenze in vigore, previa autorizzazione del Direttore con scambio di email.

Dato atto che il personale in "lavoro agile" che presta attività lavorativa in ufficio o sul territorio deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nei Protocolli delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 dell'Ente.

Dato atto che per i giorni in "lavoro agile" non matura il diritto al buono pasto.

Dato inoltre atto che per i giorni in "lavoro agile" non può essere effettuato lavoro straordinario.

Dato inoltre atto che il dipendente in "lavoro agile" è tenuto a:

- rendersi raggiungibile durante l'orario di lavoro attraverso il telefono mobile dell'Ente ed email di lavoro;
- osservare le misure di prevenzione e protezione e comportamentali impartite dall'Ente;
- prestare la dovuta attenzione per evitare che si producano situazioni pericolose o si verifichino infortuni;
- non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezze o per quella di terzi.

Dato inoltre atto che il dipendente in "lavoro agile" è inoltre tenuto:

- alla riservatezza sui dati e sulle informazioni dell'Ente in suo possesso e/o disponibili sul sistema informatico dello stesso;
- ad adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la salvaguardia e lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza custodendo con la massima cura tutte le informazioni.

Dato inoltre atto che il dipendente in "lavoro agile" è tenuto al rispetto delle previsioni della normativa in materia di privacy, alla protezione dei dati personali e al rispetto dei doveri di comportamento previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento e del Codice Etico vigente presso l'Ente.

Dato infine atto della sottoscrizione da parte dei tutti i suddetti dipendenti della modulistica INAIL "INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 1, L. 81_2017 - RLS".

Ritenuto pertanto di prendere atto e di prorogare il periodo di prestazione lavorativa in modalità di "lavoro agile" come disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, dei dipendenti Fiorenza Cavallo e Chiara Leonoris fino a tutto il 31/1/2021, secondo le modalità e le prescrizioni contenute e indicate nelle rispettive determinazioni dirigenziali di autorizzazione, nel Protocollo "Anticovi19" dell'Ente, fatta salva la necessità di adeguare quanto sopra alle esigenze di progressivo rientro in servizio di tutto il personale dipendente.

IL DIRETTORE

- visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
- vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visto l'art. 20 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

DETERMINA

di prendere atto e di prorogare il periodo di prestazione lavorativa in modalità di "lavoro agile" come disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, dei dipendenti Fiorenza Cavallo e Chiara Leonoris fino a tutto il 31/1/2021, secondo le modalità e le prescrizioni contenute e indicate nelle rispettive determinazioni dirigenziali di autorizzazione, nel Protocollo "Anticovi19" dell'Ente, fatta salva la necessità di adeguare quanto sopra alle esigenze di progressivo rientro in servizio di tutto il personale dipendente;

di dare atto che è sempre possibile, all'interno della giornata lavorativa in remoto, intervallare anche ore in presenza in ufficio o sul territorio, qualora necessarie o richieste, debitamente rilevate attraverso il sistema di rilevazione delle presenze in vigore, previa autorizzazione del Direttore con scambio di email;

di dare atto che il personale in "lavoro agile" che presta attività lavorativa in ufficio o sul territorio deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nei Protocolli delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 dell'Ente;

di dare atto che per i giorni in "lavoro agile" non matura il diritto al buono pasto;

di dare inoltre atto che per i giorni in "lavoro agile" non può essere effettuato lavoro straordinario;

di dare inoltre atto che il dipendente in "lavoro agile" è tenuto a:

- rendersi raggiungibile durante l'orario di lavoro attraverso il telefono mobile dell'Ente ed email di lavoro;

- osservare le misure di prevenzione e protezione e comportamentali impartite dall'Ente;
- prestare la dovuta attenzione per evitare che si producano situazioni pericolose o si verifichino infortuni;
- non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezze o per quella di terzi;

di dare inoltre atto che il dipendente in "lavoro agile" è inoltre tenuto:

- alla riservatezza sui dati e sulle informazioni dell'Ente in suo possesso e/o disponibili sul sistema informatico dello stesso;
- ad adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la salvaguardia e lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza custodendo con la massima cura tutte le informazioni;

di dare inoltre atto che il dipendente in "lavoro agile" è tenuto al rispetto delle previsioni della normativa in materia di privacy, alla protezione dei dati personali e al rispetto dei doveri di comportamento previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento e del Codice Etico vigente presso l'Ente;

di dare infine atto della sottoscrizione da parte dei suddetti dipendenti della modulistica INAIL "INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 1, L. 81_2017 – RLS";

di notificare copia della presente determinazione ai dipendenti Fiorenza Cavallo e Chiara Leonoris e all'Ufficio amministrativo dell'Ente per gli opportuni adempimenti di competenza;

di trasmettere il presente provvedimento a tutto il personale dipendente e collaboratore per opportuna conoscenza e applicazione;

di trasmettere infine copia della presente determinazione al Settore Biodiversità e Aree naturali protette della Regione Piemonte per opportuna conoscenza;

di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale dell'Ente di gestione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRETTORE
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI
..... *....F.to digitalmente.....*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 153, comma 5, Decreto Legislativo 267/2000)

Visto parere favorevole,

Varallo,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile attesta, per quanto di propria competenza e ai sensi della vigente normativa, di aver provveduto alla registrazione dei seguenti impegni di spesa a carico del Bilancio 2020.

Capitolo di spesa	N. impegno	Somma impegnata
-------------------	------------	-----------------

Varallo, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
(Dott. Andrea De Giovanni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE N° _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line dell'Ente di Gestione della Aree Protette della Valle Sesia in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Varallo, lì

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Lì

IL DIRETTORE
Dott. Andrea De Giovanni